



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, MASSIDDA, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, FOSSON, CARRARA, GUSTAVINO, ZANOLETTI, PINZGER, SERRA, BEVILACQUA, ASCIUTTI, GIAI, DE SENA, ARMATO, MUSSO e SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2011

Norme per garantire il minimo vitale per l’infanzia e l’indennità di maternità per le donne che non godano di analoghi trattamenti ad altro titolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'analisi della struttura sociale del nostro Paese riporta da molto tempo, trasformandosi ormai in un dato costante, la continua contrazione dell'indice di natalità; i dati relativi all'indice di natalità parlano chiaro, nel 2003 l'indice era di 9,18 per 1000/popolazione, nel 2005 è sceso a 8,89 e nel 2008 è sceso ulteriormente a 8,36. La natalità risulta più bassa nell'Italia settentrionale rispetto al Mezzogiorno, ma si deve riconoscere che gli ostacoli di natura socio-economica che una madre «del sud» si trova a dover affrontare sono ben superiori.

In tal senso, proprio nell'ambito di una politica sociale volta alla tutela della maternità ed al «valore sociale della procreazione» che lo Stato deve riconoscere (articolo 1), riteniamo doveroso istituire delle misure di carattere economico allo scopo di stabilire pari opportunità sia per le madri, sia per gli stessi neonati, cui deve essere garantito il cosiddetto «minimo vitale».

Siamo convinti cioè che lo Stato, per poter concretamente tutelare la maternità, in quanto tale, non possa limitarsi ad un mero riconoscimento del suo valore sociale, ma debba invece supportarlo sui due fronti: la madre ed il nascituro.

Infatti se la prima ha bisogno di tutela, ancor più ne richiede il secondo, che nei primi mesi di vita necessita di una serie di supporti «per vivere»; arriviamo così al concetto di minimo vitale come è stato formulato dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali in alcuni suoi studi, e cioè: il livello di reddito che permette di superare la soglia della povertà. Il dato, aggiornato a luglio 2010, rivela che secondo un'indagine dell'ISTAT rimangono alte le soglie di povertà in Italia. Nel nostro Paese, nel 2009, le fami-

glie in condizioni di povertà relativa sono state 2.657.000.

Il dato rappresenta il 10,8 per cento dei nuclei residenti nel nostro Paese: si tratta di 7.810.000 individui poveri, il 13,1 per cento dell'intera popolazione. Il Mezzogiorno conferma gli elevati livelli di incidenza della povertà raggiunti nel 2008 (22,7 per cento per la relativa e 7,7 per cento per l'assoluta) e mostra un aumento del valore dell'intensità della povertà assoluta (dal 17,3 per cento al 18,8 per cento), dovuto al fatto che il numero di famiglie assolutamente povere è rimasto pressoché identico, ma le loro condizioni medie sono peggiorate.

Il Mezzogiorno, è evidente dai risultati di questa indagine, rimane sempre il più colpito: peggiorano infatti le condizioni delle famiglie povere del Sud e cresce la povertà assoluta, che misura i più poveri tra i poveri. L'incidenza della povertà è maggiore tra le famiglie numerose, con tre o più figli. Di contro, risulta meno diffusa tra i *single* e tra le coppie senza figli di giovani e adulti.

Tale è pertanto la definizione che ci viene fornita ed entro la quale riteniamo di dover individuare ed estrapolare la particolare categoria dei neonati (e dei fanciulli nei primi anni di vita) che, come appena detto, hanno bisogno di specifici supporti.

Per quanto riguarda le madri ci appare perfino superfluo ricordare ancora una volta quali e quante siano le discriminazioni fra le lavoratrici e tutte le altre madri, siano esse studentesse, disoccupate o - come riteniamo si debbano definire - le lavoratrici senza reddito riconosciuto, cioè le casalinghe.

L'articolo 2 prevede a tale scopo l'istituzione di un'indennità di maternità, prendendo in considerazione gli ultimi due mesi

di gravidanza ed i tre successivi alla nascita. L'ammontare di tale indennità potrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

Per quanto riguarda invece l'assegno che viene corrisposto come minimo vitale (articolo 3) va precisato che esso è corrisposto al genitore - quindi senza distinzione tra la madre ed il padre - ed inoltre è corrisposto anche al genitore separato affidatario del neonato, o, in caso di affido condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), al genitore presso cui risulta residente il minore, ciò a sottolineare la nostra intenzione di riconoscere al fanciullo la titolarità dell'assegno. Come detto, il principio che si vuole affermare è quello del diritto al minimo vitale che va calcolato avendo come parametro la media dei consumi relativa al Mezzogiorno, così come indicata dall'ISTAT; pertanto abbiamo ritenuto necessario precisare che sarà il consumo individuale medio nel Mezzogiorno ad essere preso in considerazione per la

quantificazione e rivalutazione del minimo vitale.

Come è ovvio, i supporti economici previsti dal presente disegno di legge sono estesi anche ai casi di adozione (articolo 6) e di figli naturali (articolo 7).

L'erogazione delle suddette indennità è di competenza dei comuni, secondo il dettato dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'approvazione del presente disegno di legge dovrebbe facilmente incontrare il favore e la sensibilità dei colleghi Senatori, nel tentativo di rimuovere gli ostacoli di carattere economico che vedono ancora discriminate numerose categorie di madri, e nella volontà di affermare per ogni fanciullo il diritto al minimo vitale e ciò al fine di adottare una costruttiva politica mirante all'effettivo riconoscimento del valore sociale della procreazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della procreazione. A tal fine promuove misure, anche economiche, atte a garantire l'accoglienza del nascituro ed il minimo vitale per i primi sei anni di vita.

Art. 2.

1. Alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, è corrisposta una indennità di maternità di euro 700 mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita.

Art. 3.

1. Al genitore, che separato legalmente sia affidatario unico del figlio minore ovvero al genitore con affido condiviso presso cui il minore risulti residente, titolare di un reddito inferiore ai 15.000 euro annui, è corrisposto un assegno mensile di euro 500 come minimo vitale per il bambino fino al compimento del sesto anno di vita. Il minimo vitale è comunque computato ed aggiornato

sulla base del consumo *pro capite* medio calcolato su dati ISTAT nel Mezzogiorno.

Art. 4.

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 2 è corrisposta da parte del comune di residenza dell'interessato a seguito di domanda da presentare a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza.

2. Alla domanda di cui al comma 1, redatta in carta libera, è allegato certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. E' altresì allegata certificazione atta ad attestare le condizioni richieste dall'articolo 2.

3. L'indennità è corrisposta mensilmente a partire dai trenta giorni successivi alla data della domanda e, comunque, dai sessanta giorni precedenti la data presunta del parto.

Art. 5.

1. Il minimo vitale per il bambino è corrisposto agli aventi diritto di cui all'articolo 3, da parte del comune di residenza degli interessati, a seguito di domanda in carta semplice da presentare a partire dal compimento del quarto mese di vita del bambino.

Art. 6.

1. L'indennità e l'assegno, di cui agli articoli 2 e 3, nelle medesime misure e nei termini ivi previsti, sono corrisposti anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione e, comunque, non oltre il compimento del sesto anno di età.

2. La domanda, in carta libera, è presentata dalla madre o dall'avente diritto al proprio comune di residenza entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ingresso del bambino. Ad essa è allegata certificazione

atta ad attestare le condizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. L'indennità e l'assegno di cui agli articoli 2 e 3 sono corrisposti alla madre di figli minori o all'avente diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8.

1. La legge finanziaria prevede annualmente a favore dei comuni un contributo ordinario finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo di cui all'articolo 2 è fissato con riferimento al numero dei parti e delle destinatarie dei trattamenti di cui al medesimo articolo 2 registrato nel corso del secondo anno precedente a quello di trasferimento del contributo ordinario dallo Stato ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per gli anni successivi, i comuni presentano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione anagrafica comprovante l'effettivo numero delle nascite, delle adozioni e dei minori che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 2,3,6 e 7, con indicazione delle somme corrisposte.

4. Il Ministro dell'interno definisce ogni anno la misura del contributo ordinario di cui al comma 1 sulla base dei dati pervenuti; contestualmente, per quanto riguarda gli esercizi precedenti, provvede altresì ai relativi conguagli.

